

**Territorio.** La pronuncia della Consulta sulla normativa del Piemonte

# Lo Stato detta legge sulla tutela ambientale

Alle Regioni resta soltanto la funzione amministrativa

Donato Antonucci

La Corte costituzionale torna a occuparsi dell'esercizio di funzioni in materia ambientale da parte delle regioni; con la sentenza 193/2010, dichiarando l'illegittimità di alcune norme della legge del Piemonte 19/2009 sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, con riferimento a tre questioni.

Innanzitutto quella relativa alla caccia, il cui divieto per i parchi e le riserve regionali è sancito dalla legge quadro e trova applicazione anche nelle «zone naturali di salvaguardia», in cui la protezione della fauna va comunque garantita, mentre le norme piemontesi vi consentivano la caccia.

La seconda questione concerne l'affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali e delle aree protette denominate «riserve speciali», del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale. In tal modo la regione ha disposto - autonomamente e al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo stato - l'assegnazione di compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, con previsione da ritenersi in contrasto con il riparto di funzioni previsto dagli articoli 4 e 5 del Dlgs 42/2004 e quindi con gli articoli 117 e 118 della costituzione.

La terza questione riguarda i «piani di area» delle aree natu-

## I punti chiave

La sentenza 193/2010 della Corte costituzionale sulla legge del Piemonte 19/2009

1 La legge regionale non può consentire la caccia nelle «zone naturali di salvaguardia», in cui l'attività venatoria è vietata dalla normativa nazionale

2 La legge regionale non può affidare ai gestori dei parchi naturali regionali e delle «riserve speciali» compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato

3 La legge regionale non può rendere subito vincolanti e prevalenti sugli altri piani territoriali o urbanistici i «piani di area» delle aree naturali protette e i piani naturalistici con valore di piani di gestione dell'area protetta

rali protette e i «piani naturalistici» con valore di piani di gestione dell'area protetta, le cui previsioni, secondo le norme regionali dichiarate illegittime, sarebbero immediatamente vincolanti e prevalenti rispetto ai piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Tali disposizioni per la consultazione contrastano con l'articolo 145 del Dlgs 42/2004, che pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione a incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

La pronuncia 193/2010 riafferma principi in parte già espressi nella sentenza 272/2009 e assume particolare interesse anche in vista di future evoluzioni giurisprudenziali in tema di attribuzione di funzioni. La Corte

ricorda infatti che, dopo la modifica del 2001 al titolo V della costituzione, l'articolo 117, comma 2, lettera s), assegna alla competenza esclusiva statale la materia della «tutela» dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre ai sensi del successivo comma 3, quella della «valorizzazione» appartiene alla legislazione concorrente delle regioni, ove però la determinazione dei principi fondamentali resta comunque riservata allo stato.

Alla luce del nuovo assetto costituzionale vanno lette anche le norme precedentemente emanate e quindi, secondo la consultazione, la legge quadro sulle aree protette, la 394/1991, va interpretata come una legge di conferimento di funzioni amministrative: quindi, le competenze legislative concernenti la tutela spettano esclusivamente allo

stato, mentre le regioni possono esercitare soltanto funzioni amministrative di tutela. Ma ciò solamente se ed in quanto tali funzioni siano state ad esse conferite dallo stato, in attuazione del principio di sussidiarietà, previsto dall'articolo 118, comma 1, della costituzione.

La sentenza afferma quindi che alle regioni è attribuito «l'esercizio delle funzioni amministrative indispensabili per il perseguimento dei fini propri delle aree protette: la funzione di tutela e quella di valorizzazione», ricordando anche che «dette funzioni amministrative, che sono tra loro nettamente distinte, devono peraltro essere esercitate in modo che siano comunque soddisfatte le esigenze della tutela».

La disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente e del paesaggio rappresenta un limite a quella delle regioni, che possono solo adottare norme di tutela più elevate nell'esercizio delle proprie competenze. In quest'ottica, pertanto, le regioni, da un lato non possono invadere le competenze legislative esclusive dello stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e, dall'altro, sono tenute a rispettare la disciplina dettata dalle leggi statali. Queste, per quanto riguarda la tutela, prevedono il conferimento alle regioni di precise funzioni amministrative, imponendo per il loro esercizio il rispetto del principio di cooperazione tra stato e regioni, e, per quanto riguarda le funzioni di «valorizzazione», dettano i principi fondamentali che le regioni stesse sono tenute ad osservare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com

www.ilsole24ore.com/  
norme/documenti

La sentenza della Corte costituzionale